

La giustizia militare italiana durante la guerra civile spagnola

Sergio Dini

Premessa

La partecipazione italiana alla guerra civile spagnola può dirsi iniziata il 30 luglio 1936 quando il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Giuseppe Valle, pilotando personalmente un velivolo, condusse in Spagna una squadriglia di 12 trimotori S. 81 in appoggio alle truppe franchiste. Da quel momento il coinvolgimento militare italiano nel conflitto andò via via aumentando fino a raggiungere, nel febbraio 1937, il cospicuo numero di circa 50.000 uomini dell'esercito e della milizia, circa 120 aerei. Dal 16 febbraio 1937 la spedizione militare italiana in Spagna assunse la denominazione di Corpo truppe volontarie (Ctv)¹. Della stessa data è la prima sentenza di condanna emessa, sul territorio iberico, da un Tribunale militare italiano.

Organizzazione della giustizia militare italiana in Spagna

Al momento in cui ebbe inizio la partecipazione italiana alla guerra civile spagnola la giustizia militare era articolata come segue: sei tribu-

nali militari territoriali (Torino, Bologna, Trieste, Roma, Napoli e Palermo) competenti a conoscere i reati commessi dai militari di esercito e aeronautica, due tribunali militari marittimi con sede a La Spezia e Taranto aventi giurisdizione sul personale della regia marina, tribunali coloniali, il Tribunale supremo militare, organo supremo della giustizia militare². Poiché la suddetta articolazione della giustizia militare non appariva idonea a far fronte alle problematiche di una missione militare all'estero, per le esigenze delle truppe nazionali operanti sulla penisola iberica fu costituito un tribunale militare denominato appunto Tribunale militare presso il Comando del Corpo truppe volontarie italiane. Questo ebbe la sua sede, dal febbraio al maggio 1937, a Siviglia, città nella quale furono emesse le prime 47 sentenze, delle 876 complessive di detto organo giudiziario. Nel periodo maggio-luglio 1937 il Tribunale militare si spostò ad Aranda di Quero (78 i processi celebrati in questa città), e quindi fu definitivamente trasferito a Vitoria³, cittadina ove rimase fino al termine delle sue attività processuali e nella quale ebbe sede anche il carcere giudiziario militare italiano. Come detto furono in tutto 876 le sentenze pronunciate dal Tri-

¹ Per un quadro completo della partecipazione italiana alla guerra civile spagnola, cfr. Alberto Rovighi, Piero Stefani, *La partecipazione italiana alla guerra civile spagnola*, Roma, Ussme, 1992.

² Per quanto riguarda la legge sostanziale erano all'epoca vigenti due distinti codici penali militari: il Codice penale militare per l'esercito (esteso poi alla regia aeronautica) e il Codice penale militare per la marina. Entrambi furono abrogati con l'entrata in vigore dei Codici penali militari di pace e di guerra approvati con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, e, incredibilmente, tuttora in vigore.

³ Vitoria è una città della Spagna settentrionale, capoluogo della provincia basca di Alava.

bunale militare, la prima in data 16 febbraio 1937 a carico di certo legionario Francesco Nardi, classe 1910, per un reato di "disobbedienza" e "insubordinazione con minaccia" commessi in Burgos il 14 febbraio 1937; mentre l'ultima fu emessa il 2 febbraio 1940 a carico di certo Salvatore Arcidiacono per il delitto di "uso indebito di uniforme" e "truffa" perché, qualificandosi quale tenente delle forze armate spagnole e indossando abusivamente la relativa uniforme otteneva sconti ferroviari non dovuti a lui, che era un semplice elettricista civile alle dipendenze del Ctv⁴.

Il Tribunale militare era composto, secondo la normativa vigente all'epoca, da cinque ufficiali. Al dibattimento parteciparono un pubblico ministero, sempre proveniente dai ranghi delle forze armate, e un difensore, di regola un ufficiale individuato dall'imputato o, in assenza di scelta da parte di questi, nominato d'ufficio tra gli ufficiali presenti nei reparti in teatro⁵. Benché nel periodo di funzionamento del suddetto organismo ne abbiano fatto parte, complessivamente, 10-15 ufficiali, le figure di maggior spicco, in quanto praticamente sempre presenti nel collegio e per di più nei ruoli chiave di "presidente" del collegio e di "giudice relatore", furono rispettivamente il console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale Giuseppe Conticelli⁶ e il tenente colonnello dell'esercito Antonio Princigalli.

Il personale militare italiano in Spagna era soggetto alla disciplina penale derivante dal

bando del Comando Ctv del 31 marzo 1937 e dal codice di Giustizia militare spagnolo, situazione certo particolare quella della soggezione di truppe di uno Stato alla legge penale militare di altro Stato (ancorché alleato).

Gli imputati giungevano a processo sempre e indefettibilmente *in vinculis*, essendo all'epoca previsto l'arresto per tutti i reati militari, anche a fini esemplari.

Da sottolineare che tutte le sentenze emesse dal Tribunale potevano essere sospese, nella loro efficacia, da decreti del comandante del Ctv⁷, cosa che in effetti si verificava quasi regolarmente, o, se condanne a morte, commutate in pena detentiva.

Tipologia di reati e considerazioni statistiche

Delle 876 sentenze pronunciate dal Tribunale, quelle per "diserzione" risultano essere un po' più di 250 (pari quindi a circa il 30 per cento del carico complessivo di lavoro), un po' meno di 200 i casi di reati contro la disciplina, vale a dire "disobbedienza" e "insubordinazione" nelle sue varie forme (con ingiuria, minaccia o violenza nei confronti di superiori). Dunque l'attività del Tribunale fu per lo più rivolta a reprimere i comportamenti più classici della "criminalità militare", con circa il 50 per cento dei processi dedicati a reati di assenza dal servizio e a fatti lesivi della disciplina e del rapporto gerarchico, in senso ascendente⁸. Comparato al

⁴ Per questa prima analisi dell'attività del Tribunale militare al seguito del Ctv sono state consultate le sentenze, raccolte in quattro volumi, che si trovano custodite presso l'Archivio centrale dello Stato, fondo Tribunali di guerra soppressi, d'ora in poi ACS, *Tribunali di guerra soppressi, Ctv*.

⁵ Da sottolineare che tanto il pubblico ministero che il difensore non potevano avere grado superiore a quello del presidente del collegio, con ovvia trasposizione in sede giudiziaria della gerarchia militare.

⁶ Conticelli aveva già preso parte alla campagna di guerra in Africa orientale del 1935-1936 comandando con il grado di console la 192^a legione Camicie nere Francesco Ferrucci. In seguito fu, dal 1941 al luglio 1943, sottocapo di Stato maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

⁷ Comandanti del Ctv furono, nell'ordine, il generale Mario Roatta (febbraio-marzo 1937), il generale Ettore Bastico (marzo-ottobre 1937), il generale Mario Berti (ottobre 1937-ottobre 1938) e infine il generale Gastone Gambarà (ottobre 1938-maggio 1939).

⁸ Molto più rari i processi per "abuso di autorità", cioè per fatti di reati posti in essere da superiori nei confronti di militari subordinati. In quasi tutti i casi, inoltre, l'inferiore veniva a sua volta processato per "insubordinazione". La qua-

dato statistico relativo alla prima guerra mondiale, si nota che l'incidenza del fenomeno della diserzione fu inferiore in Spagna rispetto alla guerra 1915-1918, nella quale il 40 per cento dei processi celebrati davanti alla giustizia militare riguardò episodi di "diserzione" (a fronte, come detto, del 30 per cento del totale dei processi militari in Spagna per tale tipo di reato), mentre statisticamente inferiore fu al contrario il fenomeno dei fatti lesivi della disciplina nel corso della prima guerra mondiale rispetto alla guerra spagnola: l'8 per cento del totale delle sentenze nella guerra 1915-1918 a fronte di un 18-20 per cento della spedizione spagnola. Erano quindi meno inclini alla diserzione i militari italiani in Spagna, probabilmente perché per lo più volontari,⁹ ma erano anche, evidentemente, più riottosi alla disciplina, più propensi a "discutere" gli ordini ricevuti e a contestare la gerarchia: con ogni probabilità ciò fu dovuto anche a una minore incidenza della componente contadina nelle forze armate rispetto alla grande guerra, e alla particolare composizione della Milizia, perlopiù formata da appartenenti alla piccola borghesia cittadina¹⁰.

Relativamente modesto il fenomeno dei furti tra commilitoni, almeno stando ai dati processuali, essendosi celebrati per tale tipo di delitti non più di cento processi.

Allarmanti invece i dati relativi a episodi di "codardia", per tali intendendosi tutti quei delitti che trovano la loro motivazione essenziale in un insopprimibile e repentino timore del perico-

lo¹¹. Sotto la dizione di "codardia" possono farsi rientrare diverse fattispecie di reato e cioè, oltre al reato di "codardia" in senso proprio — consistente, ai sensi dell'articolo 59 del bando del Comando Ctv del 31 marzo 1937, nel fatto del militare che, mentre il proprio reparto si trovava impegnato in azione di combattimento o altra concreta operazione armata, se ne allontanava, mantenendosi arbitrariamente assente fino al cessare dell'azione — anche quelli di "procurata infermità" e di "abbandono di posto davanti al nemico". L'abbandono di posto in presenza del nemico (articolo 64, bando del 31 marzo 1937) si configurava invece come il fatto del militare che, trovandosi comandato di servizio in prima linea o comunque a ridosso del nemico, ma prima che cominciasse l'azione di combattimento vera e propria, abbandonasse il proprio posto di servizio. La differenza essenziale tra le due fattispecie di reato consisteva quindi, in sostanza, nel fatto che il combattimento fosse già in corso (codardia) oppure si fosse solo a stretto contatto con il nemico, senza che vi fossero ancora azioni concrete in atto, pur palesandosi imminente lo scontro.

Era chiaramente più grave il delitto di "codardia" in senso proprio e infatti, per i reati di "abbandono di posto davanti al nemico", le condanne emesse dal Tribunale del Ctv sono rimaste oscillanti tra i 15 anni e l'ergastolo, mentre per i fatti di codardia le condanne sono andate da un minimo di 20 anni alla pena di morte, come vedremo in seguito.

La totalità dei reati di "abuso di autorità" risulta inoltre addebitata a caporali o graduati di basso rango, mentre appare oltremodo improbabile che gli ufficiali non commissero mai violenze e/o abusi verbali su sottoposti. Il carattere di classe della "giustizia militare" fascista ne risulta ampiamente confermato.

⁹ A contenere il fenomeno delle diserzioni contribuì anche, senza ombra di dubbio, la circostanza che le truppe italiane erano in territorio straniero, assai lontano dall'Italia e che quindi era pressoché impossibile sperare di rientrare a casa o anche sopravvivere a lungo "in latitanza". In effetti, a parte i casi di "diserzione con passaggio al nemico", la quasi totalità dei processi per "diserzione" riguardò assenze brevi, mancati o tardivi rientri da licenze, e comunque assenze dal corpo che cessavano con la volontaria costituzione presso il reparto: per incorrere nel delitto di "diserzione" ai sensi dell'articolo 138 del codice penale dell'esercito era infatti sufficiente rimanere assenti senza autorizzazione dal proprio reparto per cinque giorni consecutivi.

¹⁰ Sulla Milizia e la sua composizione sociale, tra gli altri si veda Giorgio Rochat, *Le guerre italiane. Dall'impero d'Etiopia alla disfatta 1935-1943*, Torino, Einaudi, 2005.

¹¹ In tal senso cfr. Rodolfo Venditti, *I reati contro il servizio e la disciplina militare*, Milano, Giuffrè, 1990.

Tra i fatti posti in essere per sottrarsi al pericolo, quelli di "procurata infermità" avevano una minore immediata attinenza con il combattimento: mentre il reato di "codardia" poteva aversi solo durante il combattimento e l'abbandono di posto immediatamente prima, il reato di "procurata infermità" poteva concretizzarsi in qualsiasi momento, consistendo nel fatto del militare che, subito prima, durante il combattimento o anche a riposo nelle retrovie o in qualsiasi altra circostanza spazio-temporale, si rendesse volontariamente inabile al servizio¹². Proprio l'estrema variabilità delle circostanze concrete di tale tipo di reato aveva ricadute sulla valutazione giudiziaria dello stesso e dunque sul concreto trattamento sanzionatorio che, nella giurisprudenza del Tribunale militare, ha oscillato tra i 5 e i 15 anni di reclusione, a seconda appunto dei casi concreti.

Un centinaio furono le sentenze per fatti di "codardia" in senso ampio, pari a circa l'11 per cento del totale e corrispondente a un "codardo" ogni 800 mobilitati, stante il fatto che in tutto il periodo di impegno militare italiano in Spagna risultano essere stati impiegati un po' meno di 80.000 uomini¹³. Un codardo su 800 potrebbe apparire un dato trascurabile, in particolare se rapportato all'analogo fenomeno nel corso della grande guerra, solo ove non si considerasse che "in teoria" il personale inviato in Spagna era per la quasi totalità "volontario" e appartenente, per circa il 40-45 per cento, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale,

vale a dire l'arma più fascistizzata e ideologicamente affidabile del regime¹⁴.

È interessante notare come oltre la metà dei processi per fatti di "codardia" (in senso lato) celebrati davanti al Tribunale del Ctv abbia avuto a oggetto fatti verificatisi a Guadalajara, ove essi assunsero peraltro, per la quasi totalità, le forme della "procurata infermità" e dell'"abbandono di posto davanti al nemico", cosa che parrebbe confermare il basso livello del "morale" delle truppe italiane già prima dell'inizio dei combattimenti, situazione questa non riferibile quindi, eziologicamente, a un negativo e sfavorevole andamento delle operazioni sul campo.

Al contrario parrebbe confermato dal dato processuale come proprio lo stato morale, evidentemente pessimo, dei soldati abbia reso inevitabili la sconfitta e la rotta nazionalista. Peraltro va sottolineato che nessuno dei processi per fatti (in senso lato) di "codardia" celebrato nei tempi immediatamente successivi si concluse con condanne a morte¹⁵: i giudici militari furono estremamente benigni nei confronti dei codardi di Guadalajara. Al contrario il Tribunale militare del Ctv assunse un atteggiamento estremamente rigoroso a fronte dei fatti dello stesso tenore risalenti al marzo 1938 durante i fatti d'arma di Aragona: ben cinque le condanne a morte irrogate per episodi di "codardia" verificatisi in tale occasione.

Proseguendo nell'analisi statistica dei reati commessi in Spagna dai militari italiani si nota

¹² Anche le modalità concrete delle azioni autolesive risultavano le più varie, potendo concretizzarsi in iniezioni sottocutanee di benzina, nell'inserimento di semi di ricino o sostanze caustiche nella regione oculare o (nella maggior parte dei casi) nel classico colpo d'arma da fuoco a un piede o a una mano.

¹³ I dati relativi allo sforzo bellico italiano nella guerra civile spagnola sono tratti da John F. Coverdale, *I fascisti italiani alla guerra di Spagna*, Roma-Bari, Laterza, 1977 e da G. Rochat, *Le guerre italiane 1935-1943*, cit.

¹⁴ La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale era stata creata con regio decreto 14 gennaio 1923, n. 31. Era una forza armata autonoma, che giurava fedeltà al duce, ma, a differenza delle forze armate tradizionali, non al re né allo statuto. Era formata su base volontaria e aveva prevalenti funzioni di ordine pubblico. Fu però cospicuamente impiegata nelle due guerre più sentite dal regime, vale a dire in Etiopia e, appunto, in Spagna.

¹⁵ L'unica condanna a morte relativa a episodi verificatisi a Guadalajara fu pronunciata a distanza di circa tre anni dai fatti, nel gennaio del 1940, a carico di quattro militari dati inizialmente per morti e dispersi in combattimento, ma che si era poi scoperto essere passati volontariamente tra le file repubblicane. Sul punto si veda sentenza 864, Iannucilli + altri, ACS, *Tribunali di guerra soppressi, Ctv*.

una scarsissima incidenza dei reati contro l'amministrazione militare, per lo più truffe consistenti nella esibizione di buoni benzina falsificati per ottenere carburanti o nell'abuso di gradi e distintivi per percepire indennità ed emolumenti maggiori di quanto in realtà spettanti.

Rarissimi furono i casi di appropriazioni di danaro o beni dell'amministrazione da parte di militari, ufficiali e/o sottufficiali incaricati della loro gestione. Rettitudine dovuta a ragioni ideologiche o scarsità di controlli e denunce?

Ma il dato che, personalmente, ritengo più significativo e illuminante relativamente alla spedizione militare italiana in Spagna, è quello costituito dagli omicidi colposi e dalle lesioni colpose, vale a dire i ferimenti e le morti cagionate per imprudenza e negligenza dai militari italiani del Ctv. Delle 876 sentenze pronunciate a carico di militari italiani impegnati a fianco dell'esercito franchista, ben una settantina riguardano omicidi e ferimenti colposi, di commilitoni per lo più, ma anche di alleati e di civili spagnoli (l'8 per cento del carico processuale). La gran parte di questi episodi fu dovuta a un incauto, imprudente uso delle armi con colpi d'arma da fuoco che, esplosi accidentalmente in camerata o nell'attendamento, colpivano commilitoni presenti, spesso in maniera mortale. Se ne desume uno scarso addestramento e un non elevato standard professionale dei militari italiani impegnati in suolo iberico, un certo pressapochismo nella gestione delle armi.

Va detto che, suddividendo cronologicamente le sentenze esaminate, si nota come i reati colposi succitati vadano progressivamente diminuendo: 30 sentenze di questo tipo sono tra le prime trecento emesse (periodo febbraio-ot-

tobre 1937), 21 i casi di reati colposi contro la persona reperibili fra le trecento pronunce del periodo ottobre 1937-ottobre 1938, solo 14 nell'ultimo periodo di attività del Tribunale militare presso il Ctv (ottobre 1938-giugno 1940), anche se occorre precisare che in quest'ultimo periodo la presenza militare italiana in Spagna era stata fortemente ridotta.

Reati contro la popolazione civile e gli alleati

Rare furono le pronunce giudiziarie relative a comportamenti illeciti tenuti da militari italiani nei confronti della popolazione civile spagnola; ciò non significa certo che violazioni di quello che oggi viene chiamato "diritto umanitario" non vi siano state o che siano state limitate, bensì che, più probabilmente, raramente emergevano e riuscivano ad approdare davanti ai tribunali. Un embrione di normativa penale a tutela dei soggetti deboli dei conflitti (civili, feriti e malati, prigionieri di guerra) esisteva anche all'epoca¹⁶, ma certo non nella misura odierna. Fu solo con il codice penale militare di guerra italiano del 1940 che fu inserito nella legislazione nazionale un intero "titolo" dedicato ai "reati contro le leggi e gli usi di guerra", cioè allo *ius in bello*. E il codice penale militare italiano fu il primo del genere in Europa. Ciò premesso, si nota come tra le poche sentenze pronunciate dal Tribunale militare presso il Ctv contro militari italiani per reati commessi in danno di civili spagnoli, non più di una trentina in tutto, un terzo circa riguardi delitti di carattere sessuale¹⁷, tra cui alcuni particolarmente odiosi quali due episodi di violenza sessuale in danno di bambine. Nei casi

¹⁶ Faceva certo parte del diritto internazionale sia consuetudinario che pattizio, per esempio, il divieto di uccidere prigionieri di guerra: il Regolamento allegato alla Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907 su "leggi e usi della guerra terrestre", la Convenzione di Ginevra del 1929 sui "prigionieri di guerra" erano in tal senso esplicite. Alcuni codici penali militari prevedevano come reato l'uccisione di prigionieri e di civili estranei ai combattimenti: così per esempio il codice militare svedese, quello tedesco e quello spagnolo.

¹⁷ Gli altri casi consistettero in alcuni episodi di furto e rapina a danno di civili, episodi che furono sanzionati anche duramente come il caso di estorsione compiuta da certo soldato Lami Sirio, condannato a 9 anni di carcere perché nella notte del 26 febbraio 1937 si era introdotto in una locanda e qualificandosi per carabiniere era riuscito a estorcere a mano armata al gestore della stessa la somma di 95 pesetas minacciando altrimenti di elevargli una multa di 500 pesetas.

di "stupro" in danno di donne spagnole (cinque casi) le condanne si attestarono sempre intorno ai tre anni di reclusione, vale a dire su quello che era all'epoca il minimo edittale (nella legislazione nazionale) per quel genere di reato.

Più gravi le condanne per i due casi di atti di libidine su bambine sopra ricordati: in un caso il responsabile fu condannato a cinque anni di carcere per aver indotto una bambina spagnola di sei anni a masturbarlo, mentre il soldato Zanolla Zerindo fu condannato a sei anni di reclusione perché aveva usato violenza a una bimba di cinque anni, infilandole un dito nella vagina¹⁸.

Tra le più gravi violazioni di quello che oggi si definisce "diritto umanitario" o "diritto internazionale bellico" vanno piuttosto ricordati i casi di "sciaccallaggio" posti in essere da militari italiani, per tali intendendosi le appropriazioni di beni compiute nei pressi del campo di battaglia, in abitazioni evacuate dagli abitanti. Questi episodi furono giuridicamente qualificati, secondo la normativa penale militare spagnola, come "furti in edifici abbandonati", dizione che a prima vista impedisce di apprezzare la reale portata e gravità dei fatti, apparentemente parificati a banali "furti" in abitazione.

Disgustoso poi il caso documentato dalla sentenza n. 308 del 5 novembre 1937, con cui

furono condannati a otto anni di carcere due militari italiani, certi Miranda Carlo e Porcaro Angelo, "perché (così recitava testualmente il capo di imputazione) "nella loro qualità di portafortiti, comandati nel pomeriggio del 14 agosto 1937 a raccogliere i caduti nella zona di combattimento al fronte di Santander sottraevano alla salma del sergente Rotunno Giacomo un portafoglio contenente 200 pesetas e un biglietto da 5 dollari, nonché una penna stilografica"¹⁹.

Del tutto assenti, nella casistica giudiziaria relativa al Ctv, i reati contro prigionieri di guerra: nessun processo per maltrattamenti, sevizie o uccisioni di prigionieri risulta celebrato dal Tribunale militare presso il Corpo truppe volontarie. Le fonti, non solo quelle giudiziarie, sono tutte estremamente lacunose sul tema "prigionieri di guerra", ma per quel po' che risulta non sarebbero effettivamente state compiute uccisioni a freddo di prigionieri da parte delle truppe italiane, contrariamente a quello che era il comune *modus operandi* delle forze franchiste e delle milizie repubblicane²⁰. Unici reati relativi a prigionieri di guerra commessi da italiani in Spagna parrebbero essere quelli di cui alla sentenza n. 166 del 13 luglio 1937 (a carico di certo legionario Fuochi Ugo)²¹ e alla pronuncia n. 453 del 3 maggio 1938 a carico della C.N. Colantuono Giuseppe. In entrambi i

¹⁸ In un terzo caso, nel quale era stato sodomizzato un bambino spagnolo di 12 anni, l'imputato fu assolto, per insufficienza di prove circa l'identità del reo. cfr.: sentenze n. 206 e 381, sempre in ACS, *Tribunali di guerra soppressi, Ctv.*

¹⁹ Reato analogo quello contestato a certo soldato Mita Domenico, appartenente alla divisione Littorio, il quale, attendente del tenente Bozzetta Salvatore, dopo la morte in combattimento di quest'ultimo si era appropriato della somma di denaro e degli effetti personali che l'ufficiale, morente, gli aveva affidato: anni sette di reclusione, meriti.

²⁰ Solo per limitarsi ai casi più noti citiamo il massacro di circa 4.000 prigionieri repubblicani compiuto nell'agosto del 1936 dai franchisti a Badaioz e l'uccisione metodica e di massa di circa 2.000 nazionalisti prelevati dalle carceri di Madrid ai primi di novembre del 1936, portati in camion a Paracuellos del Yarama e qui fucilati e sepolti in fosse comuni. Sul punto cfr. Gabriele Ranzato (a cura di), *Guerre fratricide*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, e, da ultimo, Javier Rodrigo, *Vencidos*, Verona, Ombre corte, 2006, in cui sono citati numerosi eccidi perpetrati ai danni di prigionieri di guerra e di civili di ambo le parti.

²¹ Fuochi tra l'altro fu assolto, ben per lui, ma la motivazione lascia alquanto perplessi in virtù della sua trasparente pregiudiziale ideologica. Si legge infatti nella stessa che "il Fuochi spinto dalla curiosità si recò con alcuni compagni al locale campo di concentramento di prigionieri di guerra. Tra questi avendo scorto un rinnegato italiano, tal Vicentini Natale, gli si avvicinò e, spinto o da sentimenti di pietà o dalla nota verbosità regionale (il Fuochi era toscano) si vuole abbia consigliato il prigioniero a fuggire. Tale esortazione è il prigioniero stesso che, non smentendo la sua psicologia di traditore, l'ha affermata". A fronte poi della recisa negazione degli addebiti da parte del Fuochi, così prosegue la sentenza: "le due versioni (quella dell'imputato Fuochi e quella del prigioniero Vicentini) sono sostenute dai

casi quella che emerge è una sorta di “solidarietà nazionale”, più forte di qualsiasi “odio ideologico”; infatti sia il Fuochi che il Colanunno furono processati per aver favorito o comunque tacitamente permesso l’evasione di italiani che militavano nelle file repubblicane e che erano stati catturati dalle truppe fasciste nel corso di precedenti combattimenti²².

Rari i casi di reati dolosi contro alleati²³: tre quelli documentati. Il primo riguarda l’omicidio di un caporale delle truppe marocchine perpetrato dal sergente del battaglione Frece azzurre²⁴ Intraliggi Giuseppe, il quale, in data 24 febbraio 1937 all’interno di una casa di tolleranza di Siviglia e per motivi del tutto estranei al servizio, aveva sparato contro il militare marocchino, uccidendolo (anni undici di reclusione la pena comminatagli dal Tribunale militare).

Nel secondo processo a essere imputato (e condannato alla pena di anni sette (con l’attenuante della “provocazione”) fu certo soldato Mercadante Pasquale che il 4 gennaio 1938 aveva ucciso un soldato spagnolo addetto ai carburanti che gli aveva negato un rifornimento dal Mercadante ritenuto urgente. L’ultimo episodio, accaduto il 4 giugno 1939 in Palma

di Maiorca, riguardò l’uccisione di una guardia di Pubblica sicurezza spagnola che aveva tentato di far desistere alcune camicie nere dal continuare a schiamazzare in una strada di Palma. L’intervento dell’agente non era stato per nulla gradito dai militi ubriachi che lo strattavano e atterravano, dopodiché uno di essi, tale Scadegliato Vito, gli sparava alcuni colpi di pistola mentre lo spagnolo cercava di rialzarsi. Anche in questo caso il responsabile fu condannato a una pena detentiva veramente irrisoria, otto anni di carcere, in quanto ritenuto “seminfermo” di mente all’epoca dei fatti²⁵.

Se ne desume quindi un’ottica estremamente “bonaria” dei giudici militari nei riguardi dei soldati italiani che si erano resi responsabili di fatti, anche gravissimi, verso commilitoni spagnoli, in un’ottica di “difesa nazionale” che risulta ancor più evidente se si confrontano le pene irrogate nei tre casi testé ricordati all’unico processo per “omicidio” in danno di altro militare italiano, commesso il 25 dicembre 1937 dal soldato Colosimo Francesco: in questo caso la pena inflitta fu ben più rigorosa, e cioè di anni 15: come si vede, attraverso un sapiente uso di istituti processuali quali le circostanze attenuan-

due italiani, dei quali uno è un rinnegato che ha portato le armi contro i suoi connazionali, l’altro è un prode e leale soldato. Ma anche ammesso che il giudicabile abbia pronunciato la parola che il Vicentini, al solo scopo di acquisire meriti presso le Autorità italiane ha riferito, non ricorrerebbe nella fattispecie il reato [...] escluso ogni movente di profitto dai propositi del giudicabile la causale nei reati del genere può risiedere infatti solo nella comunità di fede che fa sorgere immediata solidarietà, ma ciò non è perché il Fuochi è fascista dal 1923 ed ha dato lodevoli prove in combattimento. I suoi superiori diretti non fanno lusinghiere informative. La sua stessa presenza in Spagna quale volontario non permette nessun dubbio sulla sua lealtà di soldato e sui suoi convinti sentimenti di italiano. Egli lungi dall’esser un elemento equivoco e malfido, è un onesto impiegato statale delle Poste e Telegrafi di Firenze. Resta adunque il suo gesto, anche se davvero ha pronunciato le parole che gli sono contestate, un impulso del cuore ed un moto di pietà suscitato dalla presenza del connazionale fuorviato e pericolante. Lo stesso carattere religioso all’attuale guerra diretta tra l’altro contro l’ateismo Bolscevico, presuppone nel combattente altresì sentimenti di pietà. Mal si concilierebbe adunque tale elevato sentire con la volontà e la coscienza di favorire la fuga del Vicentini nei cui riguardi hanno agito nel Fuochi solo sentimenti di curiosità e di commiserazione”.

²² Si consideri che gli italiani accorsi in Spagna per combattere, all’interno delle cosiddette Brigate internazionali, contro i franchisti, potevano essere chiamati a rispondere, secondo la legislazione vigente, del gravissimo reato di “tradimento diretto” (articoli 71 del codice penale dell’esercito, 242 del codice penale), punito con la pena di morte.

²³ Scarsi anche i reati colposi in danno di militari alleati, dovuti di regola a negligenze o imprudenze alla guida di veicoli.

²⁴ La divisione Frece azzurre era una delle tre grandi unità “miste”, costituite cioè da “quadri” in maggioranza italiani e truppe prevalentemente spagnola o marocchina. In tutto furono tre le unità di questo tipo: la divisione “Frece Azzurre” appunto, la divisione Frece nere e la divisione Frece verdi. La sentenza n. 35, Intraliggi, è in ACS, *Tribunali di guerra soppressi, Ctv.*

²⁵ Sentenze n. 364, Colosimo, e 497, Mercadante, in ACS, *Tribunali di guerra soppressi, Ctv.*

ti e la seminfermità mentale, i giudici sono riusciti sempre a contenere la pena da irrogarsi, anche in modo anormalmente eccessivo.

Le condanne a morte

In tutto il periodo di attività il Tribunale militare presso il Ctv ha emesso anche nove condanne a morte, nessuna delle quali peraltro risulta essere stata eseguita. La prima condanna capitale è del 2 novembre 1937, per un reato di "diserzione con passaggio all'estero" compiuto da due militi (uno dei quali peraltro già in precedenza condannato, sempre in Spagna, per un grave reato di "insubordinazione con tentato omicidio"), fuggiti in Francia nel luglio del 1937. In questo caso la gravità della condanna fu dovuta soprattutto ai gravi precedenti dei due imputati, che tra l'altro erano evasi dal carcere militare di Vitoria ove già erano ristretti per altre cause e successivamente (e ovviamente) erano fuggiti all'estero, non tanto per eludere il servizio alle armi quanto per sottrarsi al carcere.

Senz'altro più grave, dal punto di vista strettamente militare, il caso dei due soldati del battaglione Frecce Azzurre, condannati a morte il 16 novembre 1938 in contumacia per un reato di "diserzione con passaggio al nemico" "per-

ché, nella notte tra il 18.04 ed il 19.04.1937 abbandonavano arbitrariamente il proprio reparto che prestava servizio di guerra in località Cortijo de Laguna passando vilmente al nemico". La sentenza con cui i due soldati venivano condannati alla "pena di morte mediante fucilazione nella schiena"²⁶ impressiona per la sua stringatezza: due pagine e mezza per irrogare una pena capitale, per decidere di togliere la vita a due persone. Neppure questa condanna fu eseguita, ma solo perché i due erano contumaci al momento della sua emanazione, e le successive vicende storiche fecero sì che, il 16 luglio 1947, la stessa fosse commutata e sospesa dal Tribunale militare territoriale di Roma²⁷.

Vi sono poi ben quattro sentenze capitali emesse sotto la stessa data, il 20 maggio 1938, a carico di quattro soldati, ciascuno imputato di un autonomo fatto di "codardia", ma tutti relativi ai giorni ricompresi tra il 13 e il 17 marzo 1938 e al fatto d'arme di Alcaniz. Nessuno dei quattro condannati, Cervino Giacinto, Bevilacqua Vincenzo, Zaffardino Giovanni e Gusmani Antonio, fu poi fucilato: per tutti infatti intervenne un provvedimento del comandante del Ctv con cui la pena capitale veniva commutata in 25 anni di reclusione²⁸.

Particolare la vicenda che portò alla condanna a morte del sergente pilota Spilzi Giovanni, di Folgaria (Trento): questi fu processato in

²⁶ La pena di morte era prevista, nel codice penale militare del 1869 all'epoca vigente, in due forme: mediante fucilazione nel petto o mediante fucilazione nella schiena, modalità che corrispondevano rispettivamente a reati non infamanti o infamanti. Tale distinzione è rimasta ferma anche nei codici penali militari del 1940 e fino alla intervenuta abrogazione della pena capitale dall'ordinamento italiano, avvenuta con la legge 13 ottobre 1994, n. 589. Sul punto cfr. Guido Nappi, *Trattato di diritto e procedura penale militari*, Milano, Hoepli, 1917 e Rodolfo Venditti, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, Milano, Giuffrè, 1985.

²⁷ Questi i passi salienti della pronuncia, davvero succinta: "fin dal primo momento fu escluso, ed in modo assoluto, che i due accusati fossero potuti cadere prigionieri perché alle ore 22,30 essi, ultimato il loro turno di trincea erano stati visti rientrare tranquillamente sotto le loro tende [...] e che poi non furono più trovati senza che peraltro nessun allarme vi sia stato, nemmeno minimo, nel Reparto; [...] l'esistenza della loro volontà ferma e decisa di passare al nemico è anche provata dal fatto che essi, pur essendosi allontanati di notte, a servizio ultimato e in un momento di calma completa, hanno lasciato lo zaino e gli oggetti di corredo, ma hanno portato con loro armi e munizioni [...]; molto tempo dopo il sergente C.L. del 1° Rgt. Volontari 'Littorio' dichiarò che trovandosi a Valencia, prigioniero dei 'rossi' conobbe i due legionari oggi imputati che gli dichiararono di essersi allontanati volontariamente dal Battaglione [...] e di essere passati al nemico nelle cui file svolgevano altissima propaganda anti-italiana e antifascista [...] pertanto si deve affermare senza alcun dubbio la loro piena responsabilità in ordine al reato in esame".

²⁸ Le sentenze sono rispettivamente le n. 469, 470, 471, 472, in ACS, *Tribunali di guerra soppressi*, Ctv.

contumacia e condannato a morte "perché il 21.07.1938 con un apparecchio Fiat CR 32 che pilotava personalmente, con larga provvista di carburante e completo di munizionamento delle due mitragliatrici, volontariamente atterrava nell'aerodromo nemico di Valencia". Da ciò l'imputazione di "diserzione con passaggio al nemico", che già di per sé poteva comportare l'irrogazione della pena di morte. A questo primo delitto peraltro era aggiunta ulteriore contestazione, ancora più grave e infamante, cioè quella di "tradimento" "perché dopo essere passato al nemico si arruolava nelle file dell'aviazione 'rossa' di cui indossava la divisa e facilitava al nemico suddetto (cui aveva apportato con il suo volontario atterraggio l'apparecchio da caccia che pilotava) il mezzo di meglio difendersi e maggiormente nuocere, sia con la comunicazione di informazioni e di dati relativi alla situazione militare dell'Aviazione e dell'Esercito Nazionali, sia con l'esaltare lo spirito delle popolazioni e delle milizie 'rosse' mediante pubbliche dichiarazioni, discorsi alla radio, interviste a giornali, in cui venivano sfavorevolmente dipinte le condizioni di vita nella zona nazionale, inventate ed esagerate le perdite subite dalle forze franchiste, diffamati sistemi ed idealità del regime fascista". Ai due lunghissimi e articolati capi di imputazione faceva riscontro, ancora una volta, una sentenza di condanna davvero sommaria e sintetica, di neanche tre pagine²⁹. Anche questa sentenza capitale del 1° febbraio 1940 (l'ultima emessa in Spagna) rimase ineseguita, ma questa volta non per intervenuto provvedimento clemenziale (di sospensione o commutazione) da parte del comandante del Ctv bensì perché il sergente Spilzi, contumace al momento del processo, rimase "uccel di bosco" fino al termine della guerra di Spagna, essendo riparato in Francia al termine delle ostilità. Spilzi pagò comunque con la vita il suo atto "protoresistenziale": morì infatti in prigionia a Buchenwald nel gennaio

1945, essendovi stato internato dai tedeschi allorché il regime di Vichy decise di sbarazzarsi di tutti gli antinazisti e antifascisti che nel corso degli anni precedenti avevano trovato asilo in Francia.

Infine occorre soffermarsi sulla sentenza n. 864 del 31 gennaio 1940, citata nelle pagine precedenti come l'unico caso di condanna a morte pronunciata per fatti commessi nel corso della battaglia di Guadalajara. Il processo si tenne a distanza di quasi tre anni dalle vicende che ne erano l'oggetto perché le stesse non erano emerse nell'immediatezza. In particolare era accaduto che, a seguito di alcuni scambi di prigionieri tra forze franchiste e repubblicani avvenuti nel corso del 1939, taluni militari italiani rientrati dalla prigionia in zona repubblicana avevano raccontato le modalità della loro cattura in maniera ritenuta non convincente e tale da far ipotizzare invece a loro carico un volontario passaggio al nemico. Inoltre, sempre dal racconto di questi ex prigionieri era emerso come alcuni commilitoni, considerati dalle autorità militari italiane morti o dispersi a Guadalajara, fossero in realtà passati al nemico e avessero militato poi nelle file repubblicane. Il processo fu condotto a carico di ben undici militari italiani, di cui sette in stato di detenzione perché appunto rientrati in zona "franchista" a seguito del citato scambio di prigionieri, e quattro invece latitanti in quanto rimasti tra i repubblicani. Tutti erano a vario titolo imputati di diserzione con passaggio al nemico, e i quattro "contumaci" anche di "tradimento". Dei sette detenuti tre furono assolti perché si ritenne poi, all'esito del processo, che fossero stati effettivamente e contro la loro volontà catturati dai repubblicani, mentre quattro furono condannati a vent'anni di carcere per la diserzione. I quattro che non erano rientrati e che erano contumaci al momento del processo furono invece condannati a morte: per taluni di essi l'addebito di tradimento era dovuto al fatto di essere "entrati nelle file dei 'rossi' e avere portato le armi contro i nazio-

²⁹ Sentenza n. 871, Spilzi, in ACS, *Tribunali di guerra soppressi, Ctv*,

nalisti"; altri erano accusati del medesimo reato "per avere in prigionia esaltato idealità marxiste, depresso e criticato quelle fasciste, collaborato con giornali 'rossi' e fatto opera di proselitismo tra i connazionali prigionieri"³⁰.

Per tutti comunque intervenne il 23 settembre 1941 un provvedimento di commutazione della pena di morte in ergastolo da parte del Tribunale supremo militare. Nel 1947, infine, per i quattro "traditori" la vicenda si chiuse definitivamente in modo positivo in quanto furono amnistiati in forza dell'articolo 1 del regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, ai sensi del quale era concessa amnistia per tutti i fatti commessi col fine di dare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista³¹. Il loro "tradimento" non era stato in effetti altro che una forma di "resistenza" *ante litteram*.

Conclusione

Gli archivi della Giustizia militare ci restituiscono quindi, relativamente alla guerra di Spagna, e più in particolare alla partecipazione militare a quel conflitto, il quadro di forze armate poco addestrate, in particolare per ciò che concerne le armi individuali, formate da personale sufficientemente motivato alla partecipazione all'impresa, ma poco disciplinato e poco incline ad assog-

gettarsi ai vincoli gerarchici derivanti dall'inquadramento in una compagine militare. Solidali tra loro (pochi furti tra italiani e, percentualmente, più furti a carico di militari alleati) e solidali con gli italiani, anche dell'altra sponda.

Quanto alla giustizia militare, il quadro che ne esce è quello di una giustizia classista (scarsissimi i processi a ufficiali, quasi esclusivamente per reati in danno dell'amministrazione quali truffe e malversazione, scarsissimi processi per "abuso di autorità" e solo uno a carico di ufficiale); sessista (condanne assai lievi per reati di carattere sessuale ai danni di donne spagnole) e omofobica (in proporzione più gravi le condanne per gli episodi di omosessualità consumati tra militari italiani, con o senza costrizione)³²; giustizia militare infine nazionalista, che nei casi di reati in danno di alleati stranieri cercava di ridurre il danno per i propri connazionali (se non si poteva fare a meno di processarli, come nei casi di omicidi sopra ricordati, almeno si cercava di contenere le sanzioni).

Giustizia militare, infine, in cui il rapporto tra le due componenti (quella della giustizia e quella della militarità) era nettamente sbilanciato a favore dell'aggettivo: era davvero una giustizia "militare" perché in pratica era il comandante del Ctv che poteva decidere, discrezionalmente, se rendere efficaci e quindi dare esecuzione alle sentenze di condanna, potendo

³⁰ La sentenza in questione risulta interessante perché appare estremamente "fascistizzata" anche nel lessico: "Di mano in mano che, con i primi scambi di prigionieri, iniziatisi nell'ottobre 1937 e poi con il trionfo definitivo della Spagna Nazionalista, vennero liberati i Legionari caduti nelle mani dei 'rossi', si ebbero sempre maggiori notizie circa il trattamento loro usato, le privazioni subite, le lusinghe e le minacce cui erano stati fatti segno [...] e con le quali il nemico aveva tentato di strapparli alla loro fede di soldati e di fascisti per trascinarli nelle proprie fila [...] non senza orgoglio si può affermare che nella loro quasi totalità i nostri legionari reagirono nobilissimamente, apponendo alla felonìa avversaria che spesso ebbe scatti di iracunda brutalità, la propria calma ferezza, e solo pochissimi, forse già in precedenza tarati, rinnegarono la propria bandiera incorporandosi nelle file nemiche; mentre alcuni altri, per debolezza d'animo o per desiderio di migliorare la loro misera condizione si presentarono in varia guisa a coadiuvare le manovre sovversive. È bene a questo punto precisare che, data l'importanza del cosiddetto 'fronte interno' nella guerra moderna e specialmente in una guerra ostile a fondo politico-sociale come quella testé combattuta in terra di Spagna, rientrano esattamente nella figura di reato le attività elencate nelle quali, pur non costituendo un apporto materiale diretto alla efficienza bellica vera e propria del nemico potevano però influire a rafforzare la resistenza e ad accrescere l'ordine; intendendosi per 'nemico' non solamente l'esercito repubblicano in armi, ma anche e soprattutto quel complesso di poteri, d'interessi e di ideologie, di cui la propaganda parolaia e inquinatrice era forse l'arma più potente con la quale riusciva a sollevarsi, minacciando di sovvertire la civiltà del mondo".

³¹ Sul tema cfr. Antonio Visco, Franco Guarnieri, *Le amnistie dopo la liberazione*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1950.

³² Non rari i casi di omosessualità che emergono dagli archivi del Tribunale militare del Ctv: una decina in tutto.

egli finanche vanificare le condanne capitali (un vero e proprio *ius vitae ac necis* quello del comandante in capo) e quelle per reati gravissimi quali gli omicidi: si pensi che per gli stessi reati di omicidio prima ricordati, per i quali oltretutto vi era già stata un'ottica estremamente blanda da parte dello stesso Tribunale, intervenne sempre la sospensione della pena (con conseguente scarcerazione degli assassini) nell'arco di non più di un anno.

Statisticamente risulta che appena l'1 per cento dei circa 80.000 militari italiani che nel corso della guerra di Spagna ebbero a trovarsi sul territorio iberico subì un processo, dato che appare incommensurabilmente più basso di quel 6-7 per cento di processati che emerge dalle statistiche relative alla prima guerra mondiale³³.

Allo stesso modo risulta una certa "clemenza" da parte della giustizia militare in Spagna,

in particolare se raffrontata alle cifre della guerra 1915-1918, nella quale le circa 4.000 condanne a morte pronunciate (3.000 in contumacia, un migliaio in contraddittorio) corrispondevano a circa il 2,5 per cento delle sentenze: "solo l'1 per cento di condanne a morte si ebbe nel corso della guerra di Spagna, nessuna delle quali eseguita, a fronte delle (almeno) 750 fucilazioni avutesi durante la prima guerra mondiale"³⁴.

Il dato appare altresì anticipare la linea di minor durezza della giustizia militare fascista nel corso della seconda guerra mondiale rispetto a quella dell'Italia della grande guerra: rarissime furono infatti, come evidenziato da un recente studio³⁵, le condanne capitali durante la guerra 1940-1943, nonostante il massiccio e diversificato impegno su più fronti delle forze armate italiane.

Sergio Dini

³³ Sul punto cfr. Enzo Forcella, Alberto Monticone, *Plotone di esecuzione*, Roma-Bari, Laterza, 1998 (ed. orig. 1968).

³⁴ Per un'ampia statistica relativa all'attività dei tribunali militari italiani nel corso della guerra del 1915-1918 cfr. G. Mortara, *Dati sulla giustizia e disciplina militare*, Roma, [s.e.], 1927, ai cui risultati fanno ampio riferimento E. Forcella, A. Monticone, *Plotone d'esecuzione*, cit.; Lucio Cadeddu, *Uomini o colpevoli*, Udine, Gaspari, 2001, nonché da ultimo Marco Pluviano, Irene Guerrini, *Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale*, Udine, Gaspari, 2004.

³⁵ Al riguardo cfr. Giorgio Rochat, *Duecento sentenze nel bene e nel male. La giustizia militare nella guerra 1940-1943*, Udine, Gaspari, 2002.